

Famiglia: lealtà, fiducia, fedeltà, solidarietà. Il Tribunale di Milano offre una raccolta di nozioni contemporanee.

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 20 novembre 2013 (Pres., est. Olindo Canali)

SEPARAZIONE – ADDEBITO – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ – LEALTÀ, FIDUCIA PERSONALE, FEDELTA', SOLIDARIETA': DEFINIZIONI AI FINI DELLA VALUTAZIONE GIUDIZIALE DI ADDEBITO

*Il **dovere di lealtà** impone di mantenere - anche e soprattutto - nei momenti di difficoltà e criticità (siano esse soggettive od oggettive, affettive o di relazione, razionali o emotive) il dovere di correttezza tra i componenti della coppia (o, più in generale, della famiglia) e richiede la scelta di comportamenti coerenti con i valori – condivisi – che hanno portato all'unione della coppia (ed all'eventuale progetto educativo della prole). La **fiducia personale** definisce l'aspettativa di regolarità e continuità nel comportamento dei componenti la coppia o il nucleo familiare, e impone di non manipolare la comunicazione, e di fornire sempre una rappresentazione autentica, non parziale né mendace, delle proprie condotte e che pretende la sincerità, intesa come non ricorso al nascondimento, alla menzogna, alla frode e all'inganno. La **fedeltà** va intesa come il rispetto delle regole (implicite ed esplicite, morali ed etiche, sociali e culturali) che, definendo il modo, scelto e condiviso, di 'essere coppia', ne consentono e garantiscono l'esistenza, regolano l'interazione tra i partner, e si collocano ben oltre il patto dell' "esclusività sessuale" e della "mera astensione dall'adulterio" verso il quale la fedeltà alle regole generali si pone in rapporto di genus ad speciem. La **solidarietà** richiama i coniugi ad un atteggiamento di comprensione e di impegno attivo per aiutare il partner nei momenti di difficoltà ovvero per sostenerlo nei disagi e nelle criticità psichiche o fisiche.*

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 118 disp. att. c.p.c come modificato dal DL 69\2013)

Con ricorso depositato in data 3 Maggio 2012 G premesso il matrimonio con M, celebrato in Milano in data ... 2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 2007 nr. chiedeva fosse pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al marito.

Deduciva la ricorrente i gravi comportamenti del marito che, tenuti in violazione dei patti di fiducia, lealtà e fedeltà pretesi dalla vita coniugale, costituivano grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e causa di addebito della separazione.

Detto di una iniziale, ordinaria, vita di coppia e della decisione di acquistare

un'abitazione con un mutuo che prevedeva una rata semestrale di 6.000 euro, cui i coniugi potevano far fronte essendo entrambi sub agenti presso le '...', riferiva la ricorrente che, per motivi rimasti non chiariti, il marito cessava, nell'anno 2009 il suo rapporto di lavoro pur assicurandola sulla sua capacità reddituale derivata dal nuovo lavoro di 'subagente' di altra compagnia di assicurazione.

A seguito di una (possibile) patologia neurologica la sig.ra G – anche su consiglio del marito - lasciava il lavoro *ricevendo dal sig. M la somma di 10 e 20 euro alla settimana per le proprie necessità*, essendosi egli riservata a sé tutta la gestione patrimoniale della coppia, tacendo ogni dettaglio sulla sua attività lavorativa ed assicurando – in particolare – la moglie di aver sempre onorato le rate pregresse del mutuo contratto per l'acquisto (in cooperativa) della casa coniugale.

A seguito di casuali e fortuiti controlli la ricorrente veniva a conoscenza di rate di mutuo non corrisposte per 12.000 euro con conseguente impossibilità di giungere ' a rogito' dell'appartamento assegnato in cooperativa, di esposizioni debitorie con plurime persone, della sottrazione della corrispondenza che sollecitava pagamenti a vario titolo,

Dal 29 aprile del 2011 il sig. M ' *non sapendo come far fronte ai debiti familiari*' abbandonava l'abitazione coniugale.

Per tali premesse chiede la sig. G l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione a sé ed in via esclusiva dell'abitazione coniugale, che sia posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al proprio nella misura di euro 300,00 euro mensili.

All'udienza ex art. 708 c.p.c in data 27.6.2012, comparso il sig. M senza difensore, il Presidente Delegato assegnava la casa coniugale alla moglie unica proprietaria, poneva a carico del marito al somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed assegnava al sig. M fino al 31 Agosto 2012 per asportare dall'abitazione coniugale i propri effetti personali.

Alla successiva udienza del 5 Dicembre 2012, veniva dichiarata la contumacia del resistente non comparso seppure ritualmente notificato al domicilio dichiarato in sede di udienza presidenziale e la ricorrente chiedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c; in esito alla successiva udienza del 1.3.2013 il G.I. ammetteva i mezzi di prova richiesti ed all'udienza del 14.3.2013 venivano escussi i testi ammessi.

All'udienza del 18 Giugno 2013 la ricorrente precisava le conclusioni come da foglio separato che, siglato dal G.I., veniva quindi allegato al verbale di udienza.

Assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., depositata dalla ricorrente la comparsa conclusionale, raccolte le conclusioni del P.M. (vds. nota in data 7.10.2013) , la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa all'udienza collegiale del 21.11.2013.

Alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell'avviso che la causa sia pienamente decidibile senza che appaia necessario od anche solo opportuno procedere alla (residua) fase istruttoria pure dalla ricorrente richiamata: i capitoli di prova dalla medesima articolati e riproposti in sede di precisazione delle conclusioni e di comparse conclusionali, appaiono, infatti, inammissibili e/o irrilevanti ai fini della definizione del giudizio, donde deve sul punto pienamente convenirsi con la delibazione al riguardo già effettuata dall'istruttore.

I coniugi hanno contratto matrimonio in Milano in data 2007 - ... - e dall'unione non sono nati figli.

Il negativo esito dei tentativi di conciliazione esperiti sia dal Presidente che dal G.I., il contenuto degli atti difensivi, la indisponibilità – da parte del sig. M - a pervenire ad una soluzione concordata, il disinteresse del convenuto contumace alle sorti della causa, attestano con assoluta univocità quanto dalla ricorrente dedotto in merito alla verificatasi intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, sì che nessuna esitazione può adottarsi nel riconoscere come tra i coniugi sia venuta a crearsi una frattura allo stato irreversibile e ostativa alla ricostituzione dell'armonia di coppia: sussistono, di conseguenza, i presupposti di fatto e di diritto per far luogo alla declaratoria di separazione personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, primo comma c.p.c.

Quanto alla domanda di addebito della separazione al marito ritiene il Collegio che la stessa vada accolta.

Invero non vi è dubbio, ed in tal senso depongono sia la narrativa - non contestata - della ricorrente che le convergenti dichiarazioni testimoniali raccolte (cfr. verbale di escussione dei testi, ... e che qui si intendono integralmente riportati), che la frattura dell'unione matrimoniale sia da attribuire al comportamento complessivo del sig. M che, incurante delle difficoltà psicofisiche che la moglie andava manifestando (possibile patologia di marca neurologica), non solo la esautorava completamente dalla gestione economica della coppia, ma pure non le rivelava le sorti e l'andamento del proprio lavoro, le teneva celate le esposizioni finanziarie che aveva contratto con plurime persone, non le rivelava la circostanza di non avere pagato le rate di mutuo - mentendo, di conseguenza, sulle vere ragioni per cui la cooperativa edilizia non procedeva al rogito dell'immobile alla coppia assegnato - le sottraeva la corrispondenza per non renderle noti i solleciti di pagamento che da più parti pervenivano, la rassicurava sulla circostanza – falsa – di aver saldato le spese condominiali e le utenze domestiche, così costituendo, nella moglie, una falsa rappresentazione della realtà cui la stessa – fidandosi come deve fidarsi un coniuge nei confronti dell'altro – credeva.

All'incrinarsi della falsa realtà costruita, il sig. M, allontanandosi dall'abitazione coniugale, abbandonava la moglie in una vera situazione di indigenza acuita dalle già diagnosticate patologie neurologiche.

Non vi è dubbio che il sig. M si sia sottratto ai più elementari doveri nascenti dal matrimonio.

Ha violato il **dovere di lealtà** che impone di mantenere - anche e soprattutto - nei momenti di difficoltà e criticità (siano esse soggettive od oggettive, affettive o di relazione, razionali o emotive) il dovere di correttezza tra i componenti della coppia (o, più in generale, della famiglia) e che richiede la scelta di *comportamenti coerenti con i valori* – condivisi – che hanno portato all'unione della coppia (ed all'eventuale progetto educativo della prole).

Ha tradito la **fiducia personale** che definisce l'aspettativa di regolarità e continuità nel comportamento dei componenti la coppia o il nucleo familiare, e che impone *di non manipolare la comunicazione, e di fornire sempre una rappresentazione autentica, non parziale né mendace, delle*

proprie condotte e che pretende la sincerità, intesa come non ricorso al nascondimento, alla menzogna, alla frode e all'inganno.

Ha infranto la promessa di **fedeltà** intesa come il rispetto delle regole (implicite ed esplicite, morali ed etiche, sociali e culturali) che, definendo il modo, scelto e condiviso, di *‘essere coppia’*, ne consentono e garantiscono l’esistenza, regolano l’interazione tra i partner, e si collocano ben oltre il patto dell’ *“esclusività sessuale”* e della *“mera astensione dall’adulterio”* (cfr. Cass. Sez. 1 , n. 9287 del 18/09/1997 Rv. 508116) verso il quale la fedeltà alle regole generali si pone in rapporto di *genus ad speciem*

Infine, è venuto meno al dovere di **solidarietà** che richiama i coniugi ad un atteggiamento di comprensione e di impegno attivo per aiutare il partner nei momenti di difficoltà ovvero per sostenerlo nei disagi e nelle criticità psichiche o fisiche.

L’abbandono dell’abitazione coniugale da parte del sig. M suggella la violazione ultima e definitiva ai doveri matrimoniali e completa l’iscrizione dei suoi comportamenti a complessiva ed esclusiva causa della frattura dell’unione matrimoniale.

Quanto alle accessorie **domande di natura economica** ritiene Collegio – attesi gli esigui redditi della ricorrente che si assestano attorno alla somma di 570 euro mensili circa – gli oneri finanziari e debitori cui deve far fronte e causati dalla condotta del marito, la circostanza che in sede di udienza ex art. 708 c.p.c il convenuto (poi rimasto contumace) ha dichiarato di svolgere la professione di Assicuratore, di porre a carico del sig. M l’obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento, siccome in atto rivalutata a decorrere dal mese di Giugno 2012 e con ulteriore rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici istat.

Nulla provvede il Collegio sulla casa coniugale – dalla quale per altro il sig. M si è da tempo allontanato – che è di esclusiva proprietà della ricorrente.

La soccombenza del sig. M comporta la sua condanna alle spese di lite che, ai sensi degli art- 1-11 tabella a) DM 140\2012, si liquidano in euro 4.500 oltre ad IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da G contro M, nella contumacia del convenuto, sulle conclusioni del P.M.

- a) Dichiarare la separazione coniugale tra ...
- b) Dichiarare la separazione addebitabile al sig. M
- c) Pone a carico del sig. M l’obbligo di corrispondere alla sig.ra G entro il giro 5 di ogni mese la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento, somma come in atto rivalutata ed ulteriormente rivalutabile annualmente secondo la variazione egli indici istat;
- d) Condanna il sig. M a rifondere le spese di lite a favore della ricorrente che si liquidano in euro 4.500,00 oltre ad IVA CPA;
- e) Manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato del punto a) copia della presente sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni a margine dell’atto e per le ulteriori incombenze di legge.

Così deciso nella camera di Consiglio della IX sezione civile del Tribunale di Milano in data 20.11.2013

Il Presidente rel. est.

Olindo Canali